

Allegato B

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI RICHIESTI AL FINE DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI.

I requisiti strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori, gestanti e madre con bambino sono stabiliti dalle normative statali e dalle direttive regionali in materia cui le suddette strutture devono necessariamente attenersi.

1. Requisiti strutturali

- Ogni struttura che si intende inserire nell'Elenco, deve essere in possesso dei requisiti richiesti per le civili abitazioni in base alla vigente normativa edilizia, antincendio, igienico – sanitaria, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti, in relazione alla specifica tipologia abitativa.
- Gli spazi destinati alla accoglienza, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati alla funzione svolta dalla struttura e all'età degli ospiti, consentendo le attività individuali e di gruppo e tenendo in particolare considerazione le esigenze di sicurezza.
- Nelle strutture residenziali gli spazi destinati alla zona notte e alla zona giorno devono essere separati e organizzati in modo da garantire fruibilità, personalizzazione e riservatezza, in relazione alle funzioni svolte, nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all'età e alla durata della accoglienza.
- Qualora la struttura accolga disabili, gli spazi interni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- Per facilitare l'integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione delle persone accolte, il soggetto gestore avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il rapporto degli ospiti con il territorio circostante.

2. Requisiti gestionali

- Predisposizione di un progetto educativo generale che espliciti la tipologia di utenza, le metodologie di accoglienza/educative, le strategie che si intendono utilizzare per raccordarsi con il Servizio Sociale che ha la presa in carico.
- Il personale con funzioni educative/di accoglienza con cui minori accolti nelle varie tipologie di strutture, verranno in contatto, dovranno essere in possesso di idonee qualità morali con particolare riferimento:
 - a) alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- b) al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
- c) al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Si precisa che si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

- Garanzia di momenti di aggiornamento e formazione del responsabile/referente della struttura, del personale, dei volontari impiegati nelle attività educative e di accoglienza.
- Attivazione di procedure/strategie che consentano di verificare l'andamento della gestione e di risultati ottenuti rispetto agli obiettivi da raggiungere.
- Radicamento territoriale e inserimento nella rete dei servizi del territorio, con riferimento al complesso delle sinergie sviluppate in collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo, delle istituzioni e del volontariato nelle sue varie forme.